

## Produrre energie rinnovabili diventa più semplice

Sarà più semplice fare rinnovabili con il via libera alla Legge Comunitaria 2009. La norma, approvata definitivamente dal Senato il 12 maggio scorso e non ancora pubblicata in G.U., istituisce l'obbligo di un Piano di azione nazionale, prevede delle semplificazioni per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e un adeguamento e potenziamento dei sistemi incentivanti, al fine di garantire una migliore armonizzazione e riordino della disciplina, oltre all'attuazione della direttiva 2009/72/Ce relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

In particolare la legge investe il settore agroenergetico prevedendo anche una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas, ed alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole. Promuove infine l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

L'articolo 17 della legge, che adempie agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, si pone come quadro per le successive norme nazionali. Stabilisce che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) il Governo dovrà attenersi a determinati principi quali: garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, anche attraverso progetti di cooperazione tra gli Stati membri; definire ed adottare il Piano di azione nazionale entro il 30 giugno, prevedendo uno sviluppo equilibrato ad una attenta valutazione costi – benefici per la definizione della quota nazionale di energia da fonti rinnovabili.

Ma si punta anche alla semplificazione delle procedure di autorizzazione attraverso l'applicazione della Dia, denuncia di inizio attività, agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a un MW elettrico; ad adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Necessario inoltre prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività.

L'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal

biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, alimentati con alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (di cui all'articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007) è incentivata con una tariffa omnicomprensiva di 28 euro cent/kWh.